

# REGOLAMENTO PER LA CURA DELLA SELVAGGINA (RC) ACGL



**Associazione dei cacciatori grigioni con licenza  
(ACGL)**

(Testo originale in tedesco / traduzione di Lino Compagnoni)

**8 maggio 2010 / rev. 16 maggio 2015 / rev. 12 maggio 2018**

## **I. SCOPO E COMPITO**

### **Art. 1 Scopo**

Con questo regolamento l'ACGL intende applicare le disposizioni in vigore nella legislazione a livello federale e cantonale, nonché quelle presenti negli statuti dell'ACGL.

### **Art. 2 Compiti dell'organizzazione per la cura della selvaggina dell'ACGL**

Secondo gli statuti dell'associazione, l'organizzazione per la cura della selvaggina dell'ACGL ha il compito di promuovere delle misure per il miglioramento e la protezione di habitat naturali adatti alla selvaggina e ai volatili.

### **Art. 3 Denominazione delle persone e delle funzioni**

La denominazione delle persone e delle funzioni si riferisce ad entrambi i sessi.

## **II. ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 4 Commissione cantonale per la cura della selvaggina**

<sup>1</sup> La Commissione cantonale per la cura della selvaggina (CoCaCu) è composta dal comitato e dai presidenti dei distretti di cura.

<sup>2</sup> Il comitato è composto da:

- presidente;
- e quattro altri membri al massimo.

<sup>3</sup> Tutti i membri hanno diritto di voto.

<sup>4</sup> Per essere eletto, un membro del comitato non deve essere contemporaneamente presidente del distretto di cura o capocura di una sezione.

<sup>5</sup> La nomina del presidente e degli altri quattro membri del comitato avviene secondo la proposta della CoCaCu tramite l'Assemblea dei delegati (AD) dell'ACGL. Ad eccezione del presidente, il comitato si costituisce da sé.

<sup>6</sup> Il periodo di carica del presidente è limitato a tre periodi di tre anni. I membri del comitato sono rieleggibili illimitatamente per un mandato di tre anni.

<sup>7</sup> Il presidente è sia membro del CC ristretto che del CC allargato dell'ACGL ed ha diritto di voto e di eleggibilità.

<sup>8</sup> Il Presidente ha il compito di convocare in riunione la CoCaCu almeno una volta all'anno, di regola in primavera. Un'altra riunione può essere indetta, a seconda delle necessità, in autunno.

<sup>9</sup> Il Presidente allestisce annualmente un rapporto per l'AD dell'ACGL e per la CoCaCu.

<sup>10</sup> Le spese della CoCaCu vanno a carico della cassa dell'associazione secondo il regolamento delle spese in vigore.

### **Art. 5 Compiti della Commissione cantonale per la cura**

<sup>1</sup> La CoCaCu è la base organizzativa di tutte le attività di cura della selvaggina e crea, in collaborazione con l'UCP, basi comuni e unitarie per tutte le attività di cura. Deve occuparsi di compiti speciali quali:

a. Organizzazione e messa in atto di corsi di aggiornamento cantonali e regionali e ritrovi informativi sulla cura della selvaggina.

- b. Collegamenti verso l'esterno, specialmente con uffici cantonali e federali e con tutti gli enti interessati alla cura della selvaggina.
- c. Creazione e messa a disposizione di documenti sul mantenimento e la protezione degli spazi vitali.
- d. Elaborazione di proposte e di ulteriori misure per la creazione di zone di protezione e di zone di riposo per la tutela di tutte le specie di selvaggina e di volatili. A ciò si aggiungono anche misure per diminuire gli influssi negativi del traffico, dello sport e del turismo, nonché da parte di impianti industriali in base ai concetti di cura ed ai piani di sviluppo forestale (PSF). Inoltre devono essere realizzate delle misure per la protezione della selvaggina dagli effetti del traffico stradale e ferroviario.
- e. Informazione e chiarimenti ai membri dell'ACGL e alla popolazione tramite l'organo ufficiale e nei media in collaborazione con il CC dell'ACGL.

## **Art. 6     Distretto di cura, Commissione del distretto di cura**

<sup>1</sup> Ogni distretto di caccia di regola è anche un distretto di cura, il quale può a sua volta comprendere più sezioni.

<sup>2</sup> La Commissione del distretto di cura è composta da:

- il comitato di distretto
- i presidenti delle sezioni;
- i capicura responsabili delle sezioni;
- il guardiano della selvaggina responsabile del distretto (GdS-CD);

<sup>3</sup> Il presidente di cura distrettuale deve essere capocura di una sezione.

<sup>4</sup> I presidenti delle sezioni e i capicura responsabili eleggono ogni tre anni, su proposta delle sezioni, il presidente di cura distrettuale e gli altri membri del comitato di distretto secondo gli statuti di distretto in vigore. Questi non sono rieleggibili.

<sup>5</sup> Le commissioni distrettuali di cura sostengono la CoCaCu e le sezioni in tutte le questioni che riguardano la cura della selvaggina e perseguono gli stessi obiettivi.

<sup>6</sup> Il presidente di cura distrettuale comunica le iscrizioni dei candidati ai capicura delle sezioni. Egli inoltra i formulari per la cura, le richieste ed i conteggi ai capicura delle sezioni ed è anche responsabile per l'inoltro, entro i termini prescritti, dei formulari al segretariato dell'ACGL. Il presidente di cura distrettuale entra a far parte della CoCaCu.

<sup>7</sup> La CoCaCu emana una pubblicazione (con relativo capitolato d'oneri) per le Commissioni dei distretti di cura.

## **Art. 7     Sezioni, capicura di sezione**

<sup>1</sup> Ogni sezione nomina un membro quale capocura e, nel limite del possibile, uno quale supplente. Nella sua funzione, il capocura fa parte contemporaneamente del comitato della sezione e della Commissione del distretto di cura. Per il resto, le sezioni sono libere per quel che riguarda l'organizzazione della cura della selvaggina.

<sup>2</sup> Il comitato della sezione sostiene il capocura in tutte le mansioni che riguardano la cura e la protezione della selvaggina e ne è corresponsabile.

<sup>3</sup> Le sezioni perseguono gli stessi obiettivi della CoCaCu.

<sup>4</sup> Uscite per lavori di cura della selvaggina che non hanno diritto a contributi devono essere coperte dai soldi in entrata per le prestazioni di cura o direttamente dalla cassa della sezione.

<sup>5</sup> La CoCaCu emana un manuale per le sezioni.

### **III. OBBLIGO DI CURA PER LA SELVAGGINA**

#### **Art. 8 Obbligo delle prestazioni di cura per i soci**

I soci delle sezioni sono tenuti a prestare attività di cura della selvaggina secondo l'Ordinanza cantonale sulla cura della selvaggina (OCCS), gli statuti della sezione, il regolamento per la cura della selvaggina ACGL ed i regolamenti di cura della società.

#### **Art. 9 Obbligo delle prestazioni di cura per i candidati cacciatori**

<sup>1</sup> Le prestazioni di cura dei candidati cacciatori sono contemplate nell'Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC).

<sup>2</sup> Le prestazioni di cura sono considerate tali solo a partire dalla data di annuncio all'esame. Di conseguenza, le ore di attività possono venir conteggiate quali prestazioni obbligatorie solo da questa data.

<sup>3</sup> Le sezioni / società devono istruire il candidato cacciatore sullo scopo e gli obiettivi della cura della selvaggina, sull'incarico che il cacciatore moderno deve portare a termine come pure sul modo responsabile da assumere nel corretto esercizio dell'attività venatoria.

<sup>4</sup> Le ore di cura computabili seguono le direttive emanate dall'UCP.  
(Ore di cura computabili per i candidati agli esami di caccia)

#### **Art. 10 Obbligo di annuncio all'ACGL**

<sup>1</sup> Il candidato cacciatore si annuncia presso il luogo stabilito dall'UCP. Al momento dell'annuncio indica la sezione presso la quale intende prestare le ore di cura della selvaggina.

<sup>2</sup> I luoghi e i termini d'annuncio vengono pubblicati annualmente dall'UCP sul Foglio Ufficiale.

<sup>3</sup> La comunicazione delle iscrizioni avviene tramite l'amministratore degli esami di caccia ai presidenti di cura distrettuali. Questi inoltrano immediatamente le iscrizioni ai capicura delle sezioni.

#### **Art. 11 Diritti e doveri**

<sup>1</sup> Le sezioni dell'ACGL sono tenute rendere possibile ai candidati lo svolgimento delle prestazioni di cura della selvaggina obbligatorie e al controllo dello stesso. Nel limite del possibile, occorre dare peso ad una formazione di cura della selvaggina pratica e variata per i candidati cacciatori.

<sup>2</sup> Le sezioni allestiscono annualmente un programma di lavoro che distribuiscono sia ai candidati cacciatori che ai soci della sezione.

<sup>3</sup> Se la prestazione è stata portata a termine secondo le indicazioni del capicura di sezione, quest'ultimo conferma l'attività svolta nell'apposito libretto (libretto per le attività di cura) con la propria firma ed eventualmente con lo stampino della sezione indicando la data, il luogo ed il tipo di attività eseguita nonché le ore di lavoro prestate.

<sup>4</sup> I capicura delle sezioni hanno il diritto di convocare ed impiegare i candidati cacciatori durante le ore di cura obbligatorie per eseguire tutti i lavori necessari alla cura della selvaggina.

<sup>5</sup> I candidati sono tenuti a prestare il loro lavoro nei momenti designati dal capicura.

<sup>6</sup> I candidati portano a termine il loro obbligo di cura della selvaggina di regola presso la sezione alla quale si sono annunciati. Prestazioni di cura presso altre sezioni sono possibili solo con l'approvazione dei relativi capicura e del presidente del distretto di cura. Se vengono effettuate delle prestazioni di cura al di fuori del distretto, i due presidenti di distretto di cura devono essere d'accordo.

<sup>7</sup> I candidati cacciatori possono essere ingaggiati anche a livello regionale, rispettivamente distrettuale.

<sup>8</sup> Gli organi di sorveglianza della caccia possono essere d'aiuto ai responsabili della cura secondo le loro indicazioni di servizio.

## **IV. MISURE PER LA CURA DELLA SELVAGGINA**

### **Art. 12 Principio**

<sup>1</sup> Le misure per la cura si indirizzano ai concetti di cura regionali secondo l'OCCS. Queste vengono elaborate dall'UCP in collaborazione con le organizzazioni per la cura della selvaggina dell'ACGL e a seconda delle necessità e dei cambiamenti, i concetti possono essere modificati in continuazione.

<sup>2</sup> Per la messa in pratica delle misure contenute nei concetti di cura vanno tenuti in particolare considerazione i diritti di proprietà, le richieste di agricoltura e foresticoltura, della protezione della natura così come di ulteriori enti interessati alla cura della selvaggina. Sono pure da tenere in considerazione tutti gli influssi negativi sull'ambiente.

<sup>3</sup> Le misure per la cura servono principalmente al mantenimento, al miglioramento, alla cura e alla protezione dell'ambiente naturale della selvaggina autoctona, degli uccelli e dei piccoli organismi e al mantenimento delle loro popolazioni. Di conseguenza, durante la realizzazione delle misure occorre prendere in considerazione gli interessi ecologici e di protezione degli animali.

### **Art. 13 Cura dei biotopi**

<sup>1</sup> In riferimento alle misure di promozione del Cantone per il soddisfacimento delle pretese della selvaggina relative al nutrimento, al riparo, alla protezione e alla libera migrazione si rimanda all'OCCS.

<sup>2</sup> In collaborazione con tutti gli enti interessati e responsabili bisogna agire con interventi puntuali e mirati per impedire in modo efficace l'impovertimento dei biotopi di tutti gli animali selvatici. Per il promovimento di biotopi naturali la commissione per la cura emana, tramite le sezioni, le necessarie linee direttive.

### **Art. 14 Saline / impianti di foraggiamento**

Per quel che riguarda le saline e gli impianti di foraggiamento si rimanda all'OCCS e alle misure d'urgenza.

## **V. RICHIESTE DI CONTRIBUTI E CONTEGGI**

### **Art. 15 Richieste e conteggi**

<sup>1</sup> Dal Cantone vengono stanziati contributi per le seguenti misure per la cura contemplate dall'OCCS:

- a. Protezione, acquietamento, cura, formazione e mantenimento di importanti biotopi naturali per selvaggina ed uccelli;
- b. Cura dei margini del bosco, delle siepi, della vegetazione che favorisce la cova e delle piante di ceduo;
- c. Mantenere liberi i prati inutilizzati (quali superfici di pascolazione);
- d. Realizzare mucchi di fieno;
- e. Adottare misure in caso di situazioni straordinarie per la selvaggina.

<sup>2</sup> Dettagli per richieste e conteggi vengono regolati nell'OCCS.

<sup>3</sup> Le Commissioni dei distretti di cura elaborano, in collaborazione con le sezioni ed i guardiani della selvaggina, le richieste di contributi per l'anno seguente ed i conteggi per il periodo di sovvenzione trascorso. Queste vengono sistemate dalla Commissione del distretto di cura e controllate dal GdS-CD.

<sup>4</sup> Le richieste di contributi ed i conteggi vanno inoltrati, una volta sistemati, dal presidente di cura distrettuale al segretariato dell'ACGL. Questa inoltra quindi i documenti all'Ufficio per la caccia e la pesca.

## **Art. 16 Pagamento dei contributi**

Il pagamento dei contributi riconosciuti avviene tramite l'UCP attraverso il segretariato dell'ACGL che lo riversa alle sezioni.

## **VI. DISTINZIONE DI MERITO PER LA CURA DELL'ACGL**

### **Art. 17 Diritto di proposta / annuncio**

#### *a) Diritto di proposta*

Le seguenti organizzazioni hanno il diritto di proporre persone, istituzioni o organizzazioni per una distinzione di merito per la cura:

- Sezioni dell'ACGL;
- Commissioni dei distretti di cura;
- CoCaCu;
- CFA;
- CC ristretto e allargato dell'ACGL.

#### *b) Annuncio:*

<sup>1</sup> L'annuncio per la consegna di una distinzione di merito per la cura deve essere inoltrato per iscritto, con le relative motivazioni, al presidente della CoCaCu. Copie della richiesta sono da inoltrare, per conoscenza, al presidente del distretto di cura.

<sup>2</sup> Il termine di annuncio scade il 31 ottobre.

<sup>3</sup> Della persona proposta sono indispensabili i seguenti dati:

- Cognome e nome;
- Anno di nascita;
- Indirizzo / domicilio;
- Sezione;
- Richiedente;
- Motivazione dettagliata (attività svolte e relativa durata).

### **Art. 18 Esame / decisione / comunicazione**

#### *a) Esame della richiesta*

<sup>1</sup> Il comitato della CoCaCu esamina la proposta per l'assegnazione della distinzione di merito e comunica la decisione al CC allargato dell'ACGL tenor statuti dell'associazione. Quest'ultimo decide in modo definitivo l'assegnazione della distinzione di merito.

<sup>2</sup> La CoCaCu ed il CC allargato dell'ACGL possono richiedere ulteriori informazioni sull'autorizzazione per il conferimento della distinzione di merito.

#### *b) Comunicazione*

<sup>1</sup> Il Presidente centrale comunica per iscritto la decisione del CC allargato al richiedente (sezione / società / organizzazione) entro il 1. aprile dell'anno seguente.

<sup>2</sup> Un eventuale rifiuto della distinzione di merito viene motivato per iscritto e comunicato al richiedente.

## **Art. 19 Consegna della distinzione di merito / pubblicazione / controllo**

### a) *Consegna*

La distinzione di merito viene consegnata personalmente a chi di diritto in occasione dell'AD dell'ACGL.

### b) *Pubblicazione*

Coloro che vengono insigniti della distinzione di merito vengono citati per nome nel rapporto annuale del presidente della CoCaCu dell'ACGL e pubblicati nell'organo ufficiale dell'ACGL.

### c) *Controllo*

Il segretariato dell'ACGL tiene una lista di controllo di tutti coloro che hanno ricevuto la distinzione di merito tenor protocollo dell'AD dell'ACGL con i seguenti contenuti:

- Cognome e nome;
- Anno di nascita;
- Indirizzo / domicilio;
- Sezione / società;
- Richiedente;
- Anno di rilascio della distinzione di merito.

## **Art. 20 Criteri per l'attribuzione di distinzioni di merito**

Per principio, le premesse per il rilascio di distinzioni di merito basano su prestazioni eccezionali e fuori dal comune che abbiano a che fare con la cura della selvaggina. Prestazioni eccezionali nei seguenti ambiti possono anche contribuire alla consegna di una distinzione:

- azioni politiche eccezionali per la salvaguardia dell'ambiente;
- pluriennale attività come funzionario all'interno di un'organizzazione di cura dell'ACGL (associazione, distretto, sezione);
- pluriennale attività nella commissione per la formazione;
- particolare attività scientifica, pubblicistica o educativa in favore della selvaggina, dell'ambiente e della caccia a patente grigione.

## **Art. 21 Distinzioni di merito per persone non associate all'ACGL**

Possono ricevere distinzioni di merito anche persone che non sono associate all'ACGL. Per i non affiliati valgono gli stessi criteri di valutazione in vigore per i soci dell'ACGL. Su questo tipo di distinzioni di merito non è però condotto nessun controllo. Ciò rimane compito del richiedente.

## **VII. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 Regolamenti per la cura della selvaggina delle sezioni**

Le sezioni possono emanare propri regolamenti per la cura della selvaggina. Questi non possono essere in contrasto con i regolamenti e con le linee guida dell'ACGL e necessitano dell'approvazione da parte della CoCaCu.

### **Art. 23 Modifiche**

Modifiche del presente regolamento dell'ACGL vanno trattate dalla CoCaCu e sono da sottoporre al CC allargato previa consultazione dell'AD dell'ACGL.

### **Art. 24 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente regolamento per la cura della selvaggina revisionato entra in funzione dopo l'approvazione dell'AD dell'ACGL del 12 maggio 2018.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore di questo regolamento vengono eliminate le indicazioni preesistenti e parzialmente contraddittorie.

### ***Per la Commissione cantonale per la cura della selvaggina (CoCaCu) dell'ACGL***

Il Presidente:



Hansruedi Andreoli

L'Attuario:



Marco Casanova

### ***Per l'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL)***

Il Presidente:



Robert Brunold

Il Vicepresidente:



Arnold Giger

## Appendice:

### **Sigle presenti nel regolamento per la cura della selvaggina dell'ACGL:**

-	ACGL	Associazione dei cacciatori grigioni con licenza
-	CC ACGL	Comitato centrale dell'ACGL
-	AD	Assemblea dei delegati dell'ACGL
-	RC ACGL	Regolamento per la cura della selvaggina ACGL
-	OCCS	Ordinanza cantonale per la cura della selvaggina
-	RC / ACGL	Regolamento per la cura della selvaggina dell'ACGL
-	UCP	Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni
-	GdS-CD	Guardiano della selvaggina - Capodistretto